


Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia

Prot. n. 0016010 / P

Data 21/09/2017

Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI e FAMIGLIA	
tel + 39 0403775551 fax + 39 0403775523	salute@regione.fvg.it salute@certregione.fvg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Area promozione salute e prevenzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Direzione Generale
via Santi Martiri, 3
34123 Trieste

Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Regione FVG

Comuni Regione FVG
Servizi infanzia

Ai Direttori Generali
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzioni
Delle Aziende Sanitarie
della Regione FVG

LORO SEDI

Oggetto: D.L.n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017- chiarimenti

Dopo i primi giorni di apertura dell'anno scolastico 2017/2018, anche a seguito di alcuni episodi controversi accaduti in Regione, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito all'entrata in vigore del D.L. n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017. La normativa su esposta indica l'obiettivo (prevenire la diffusione di malattie infettive nella popolazione 0-16 anni) attraverso uno strumento di medicina preventiva di comunità (la vaccinazione) la cui obbligatorietà si è resa necessaria sia per la

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

struttura competente: Area promozione salute e prevenzione: dr. Paolo Pischiutti paolo.pischiutti@regione.fvg.it
responsabile dell'istruttoria: Cinzia Braidà cinzia.braidà@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

gravità delle malattie che si vuole prevenire sia per la necessità di contrastare la cosiddetta "esitazione vaccinale" che spinge molte persone a non far vaccinare i propri figli o a non vaccinare se stessi. I primi a fare le spese della crescente esitazione vaccinale sono i bambini non vaccinati che corrono il rischio di contrarre malattie gravi.

Diventano obbligatorie le vaccinazioni per la frequenza scolastica di bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 16 anni a seconda della coorte di nascita, per proteggere dalle seguenti malattie: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite, rosolia e varicella (quest'ultima solo a partire dai nati nel 2017).

La mancata somministrazione dei vaccini obbligatori:

- preclude l'iscrizione agli asili nido e alle scuole materne,
- per il mancato rispetto dell'obbligo da parte di bambini e ragazzi più grandi, invece, la frequenza è possibile, ma è prevista una sanzione di tipo amministrativo dopo aver accertato la volontà di non vaccinare,
- sono esonerati dall'obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

Per quanto riguarda l'iscrizione a scuola (a tutti i livelli pubblici e privati, compresi i nidi e le scuole per l'infanzia), per l'anno 2017/2018 - nella fase quindi di prima applicazione della legge - sono state previste queste specifiche disposizioni transitorie.

I genitori devono presentare adeguata documentazione:

- entro l'**11 settembre 2017** per i nidi e le scuole dell'infanzia;
- entro il **31 ottobre 2017** per la scuola dell'obbligo (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado);

L' "adeguata documentazione" comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni è una delle seguenti forme:

- a) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (la Regione ha predisposto un fac simile con allegata l'informativa per l'autorizzazione alla trasmissione dei dati. L'autorizzazione al trattamento dei dati non è obbligatoria: può anche non essere firmata dal genitore)
- b) il certificato vaccinale rilasciato dall'Azienda Sanitaria che attesta la regolarità dei requisiti previsti
- c) il libretto vaccinale è considerabile "idonea documentazione", ma solo se vidimata dal servizio vaccinale dell'Azienda Sanitaria
- d) l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (documentazione firmata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta)

Chi non avesse ancora regolarizzato le vaccinazioni del proprio figlio (0-6 anni) entro il **10 settembre 2017**, deve dimostrare di avere la volontà di sottoporli alle vaccinazioni mancanti, attraverso diverse modalità previste dalla normativa.

In merito ai dubbi e incertezze che documentazioni presentate da alcuni genitori hanno sollevato negli operatori scolastici si ribadisce che il D.L.n.73/2017 prevede, tra l'altro, la presentazione:

1) della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni

oppure

2) della formale richiesta di vaccinazione senza eventualità altre.

Ancora più precisa l'ultima circolare congiunta Ministero Salute – MIUR che prevede la possibilità di dichiarare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Pertanto al precedente punto a) il genitore deve dimostrare di aver richiesto l'appuntamento (non è possibile accettare dichiarazioni di aver chiesto un colloquio per discutere dell'obbligo vaccinale oppure la mancata presentazione della copia della raccomandate in quanto i talloncini di spedizione non sono validi. In tal caso i bambini non possono frequentare in quanto l'obbligatorietà non è in discussione).

Alcuni genitori hanno presentato altre dichiarazioni di aver presentato formale richiesta di appuntamento per l'eventuale esecuzione delle vaccinazioni A parere dello scrivente il Decreto e le Circolari sono abbastanza chiare e giustamente scuole e aziende sanitarie sono perplesse di fronte a tali autodichiarazioni temendo una volontà di aggirare il problema.

Molti avrebbero voluto una linea dura anche per questi genitori e le loro autodichiarazioni, escludendo i loro figli dalla frequenza scolastica di nidi e materne.

Tuttavia volendo tenere aperta la porta delle possibilità si ritiene opportuno credere nella volontà di vaccinare i propri figli anche per questi ultimi esempi e quindi sarà possibile ammetterli a scuola, sapendo che la loro posizione sarà verificata quanto prima.

I moduli di autodichiarazioni della volontà di far vaccinare i propri figli possono essere diversi (per facilitare il compito sono stati predisposti degli esempi dai Ministeri, dalla Regione, dagli Istituti Scolastici). Ovviamente si può compilare altra autodichiarazione, ma da questa deve emergere la volontà di mettersi in regola con la normativa e quindi di sottoporre i propri figli alle vaccinazioni mancanti.

I dubbi, le domande, le perplessità possono essere chiarite con il proprio medico o pediatra; inoltre, durante la seduta vaccinale, la raccolta anamnestica serve a capire se in quel momento può essere effettuata la vaccinazione o no.

Le Aziende Sanitarie invieranno gli appuntamenti per l'esecuzione delle vaccinazioni e il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avverrà nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla scheda vaccinale in relazione all'età.

I bambini i cui genitori non hanno consegnato alcuna documentazione o hanno dichiarato che i loro figli non sono vaccinati, senza aver richiesto l'appuntamento, non possono frequentare nidi e asili.

Sempre in caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un'idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi. La circolare del Ministero della Salute dell'1.09.2017 (prot.

DGPRES 0026382-P-01/09/2017) precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini deve segnalata, all'Azienda Sanitaria territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

Anche per chi dovesse regolarizzare la situazione vaccinale del proprio figlio (più di 6 anni), frequentante la scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale), prevista entro il 31 ottobre, deve dimostrare di aver richiesto l'appuntamento per le vaccinazioni con le medesime modalità. Il bambino/ragazzo può frequentare regolarmente le scuole dell'obbligo. Ricordiamo che per i bambini sopra i 6 anni l'inadempienza all'obbligo vaccinale non costituisce mancanza del requisito di accesso alle scuole. La presentazione di adeguata documentazione costituisce requisito di accesso solo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia (0-6 anni), ma non per gli altri gradi di istruzione (6-16 anni).

Le procedure di verifica

Successivamente alla scadenza dell'11 settembre e del 31 ottobre verranno avviate le procedure di verifica previste dalla Legge che dovranno essere effettuate entro il **10 marzo 2018**.

1. Chi ha presentato l'autocertificazione ed ha contemporaneamente autorizzato il trattamento dei dati sensibili, non dovrà presentare più alcun documento: ci sarà lo scambio di dati da scuola a Servizio Sanitario e viceversa.

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, trasmetteranno alla Azienda Sanitaria territorialmente competente, entro il 20 ottobre 2017 per i nidi e le scuole dell'infanzia e il 20 novembre 2017 per la scuola dell'obbligo, l'elenco degli iscritti che hanno autocertificato e autorizzato il trattamento dei dati. Le Aziende Sanitarie provvederanno a restituire gli elenchi, entro il 10 marzo 2018, indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.

Il file predisposto da compilare è inviato, in allegato, in formato excel con estensione .xls e .xlsx a seconda dei sistemi operativi disponibili (questo file NON deve essere modificato) che va restituito via PEC agli indirizzi delle Aziende Sanitarie competenti per territorio

I campi previsti nel file sono:

- ✓ **Cognome**
- ✓ **Nome**
- ✓ **Data di nascita**
- ✓ **Codice fiscale**
- ✓ **Consenso: si/no**
- ✓ **Documentazione: autodichiarazione/certificato di vaccinazione per la scuola/copia libretto vaccinale/ copia formale richiesta di vaccinazione esonero, omissione, differimento**

2. Chi ha effettuato autocertificazione e NON ha autorizzato il trattamento dei dati dovrà presentare entro il 10 marzo 2018 certificazione dell'Azienda Sanitaria che attesti i requisiti previsti dalla normativa. L'invio dei nominativi degli iscritti che NON hanno autorizzato il trattamento dei dati va inviato, per la verifica dei requisiti e l'eventuale recupero dell'inadempimento da parte dell'Azienda Sanitaria, utilizzando il medesimo file di cui al punto 1. La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l'iscrizione è segnalata, dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, entro il 20 ottobre 2017 per i nidi e le scuole dell'infanzia e il 20 novembre 2017 per la scuola dell'obbligo alla Azienda Sanitaria territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero all'inadempimento.

Infine per quanto riguarda gli insegnanti ed altri operatori scolastici: attualmente per gli insegnanti ed altri operatori scolastici non è previsto l'obbligo delle vaccinazioni. Viene richiesto un'autocertificazione sullo stato vaccinale. La richiesta è finalizzata ad avere informazioni sulla suscettibilità a certe malattie infettive.

Si conclude auspicando di aver fatto un po' di chiarezza, restando comunque disponibili ad ulteriori precisazioni e chiarimenti. Distinti saluti:

Il Direttore di Area
Dott. Paolo Pischiutti
firmato digitalmente